

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 14/12/2022) 20/03/2023, n. 7945

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Presidente -

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20311/2020 R.G. proposto da:

A.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MIGLIACCIO LUIGI ((Omissis));

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA NAPOLI;

- intimati -

avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE NAPOLI n. 92484/2019 depositata il 23/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere DI MARZIO MAURO.

Svolgimento del processo

1. A.A., cittadino albanese, ricorre per due mezzi nei confronti del Prefetto di Napoli contro l'ordinanza n. 92484/19 del G.d.P. di Napoli depositata il 23 aprile 2020, resa in rigetto del ricorso avverso decreto d'espulsione.

2. Non spiega difese l'amministrazione intimata.

Motivi della decisione

3. Il ricorso contiene i seguenti motivi.

i) error in iudicando in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti (legami familiari dell'espellendo in Italia e, segnatamente, incidenza dell'atto espulsivo sulla vita dei propri congiunti: sorelle e madre,

affetta da grave malattia oncologica e abbisognevole di assistenza continua) rilevanti e decisivi ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, TUI, così come interpretato dalla S.C.;

ii) error in iudicando in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 8 CEDU, artt. 2, 3, 31 e 32 e 117 Cost., artt. 5, 9, comma 2, e 14, comma 1, lett. a) e d), direttiva 2008/115/CE, art. 13, comma 2, lett. b), e comma 2-bis, t.u.i., L. n. 241 del 1990, art. 3, poiché il Giudice di Pace, nel confermare il decreto di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b, TUI, non ha tenuto conto (come espressamente richiesto dalla normativa testè richiamata) né "della natura e dell'effettività dei vincoli familiari" dell'espellendo (art. 13, comma 2-bis, TUI), né della causa "di forza maggiore" per la quale lo stesso "si è trattenuto nel territorio dello Stato" (art. 13, comma 2, lett. b, TUI).

RITENUTO CHE:

4. Il ricorso va accolto.

4.1. Il giudice di pace ha così motivato: "Relativamente alla violazione e/o falsa applicazione di legge e all'eccesso di potere, si osserva che il decreto di espulsione veniva correttamente applicato in quanto il ricorrente, al momento dell'emissione del provvedimento, si trovava in Italia in posizione irregolare. E infatti dalla lettura del decreto si evidenzia come la p.a. abbia sviluppato un'approfondita valutazione della posizione dell'opponente, corredando con adeguata motivazione, senza ricorso a meccanismi automatici per relationem, la decisione di espulsione dello stesso. In ordine alla lamentata omessa valutazione dell'incidenza dei vincoli familiari, si osserva che esso ricorrente, come affermato dallo stesso, si recava in Italia, unitamente alla madre, sig.ra B.B., il 12/5/19 per una visita di alcuni giorni alla propria sorella, residente a Napoli. Successivamente, essa B.B. veniva ricoverata presso una struttura ospedaliera dove, dopo una prima diagnosi, veniva indirizzata a cure e cicli di chemioterapia, tanto che la stessa faceva richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche. Orbene, all'uopo si osserva che, nel caso in esame, il ricorrente, soggetto extracomunitario di 27 anni, residente in Albania, come peraltro dimostrato dalla tempistica del deposito dell'odierna opposizione, non rientra in alcuno dei casi previsti ex lege di inespellibilità per motivi familiari o per motivi ulteriori. Peraltro e senza voler entrare nel merito del provvedimento, l'invocato "stato di necessità", esimente prevista al fine di evitare un pericolo o un danno grave alla persona, non è invocabile nel caso in esame. Ed infatti essa B.B. risulta domiciliata presso la propria figlia che risiede a Napoli e pertanto può provvedere a assisterla, non essendo provato, peraltro, che la stessa svolga attività lavorativa alcuna".

4.2. E' fondato il primo mezzo.

In effetti il provvedimento impugnato manca di un reale ed approfondito esame dei legami familiari del ricorrente in Italia, e delle conseguenze che l'espulsione determinerebbe su di essi, tenuto conto che la malattia neoplastica della madre, malattia palesatasi dopo l'arrivo in Italia e che potrebbe rendere necessaria la sua permanenza costì, risulta aver determinato una situazione tale da far sì che l'espulsione condurrebbe a recidere il legame tra i due, tanto più rilevante, per la madre, se è vero che quest'ultima ha sempre vissuto con lui, in Albania, mentre le sorelle vivono distanti l'una dall'altra, in Italia, e non possono perciò collaborare tra loro nell'assistenza alla medesima. Del tutto omesso, poi, è l'esame della relazione del ricorrente con le sorelle, l'una cittadina italiana, l'altra regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, relazione da riguardare, beninteso, nel contesto della situazione determinatasi per la insorta malattia della madre.

Orbene, come ricordato dal ricorrente, in tema di espulsione del cittadino straniero, a seguito della sentenza n. 202/13 Corte Cost. e in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 Cedu, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2bis, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la dir. 2008/115 - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento, sicché il giudice di merito è tenuto a darne conto adeguatamente, sulla base di vari elementi, quali la convivenza, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che essi rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione (Cass. n. 781/19; v. pure Cass. n. 25724/2021, tra le molte).

4.3. Anche il secondo mezzo è fondato.

Dalla motivazione del provvedimento sopra trascritta, e tenuto conto della sostanziale omissione di considerazione della situazione del ricorrente, nei termini di cui si è sopra dato conto, sia perché il GdP non ha considerato il rapporto tra il figlio e la madre, in relazione alla malattia che la affligge, sia perché non ha considerato la relazione tra fratello e sorelle, anch'essa tale da risentire di detta malattia, emerge che il giudice di merito è incorso in violazione sia dell'art. 13, comma 2-bis, TUI, in ordine alla natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, sia dell'art. 13, comma 2, lett. b, TUI,

avuto riguardo alla sussistenza della forza maggiore, in riferimento alla quale la decisione impugnata reca una motivazione in buona sostanza meramente apparente.

5. Il ricorso va quindi accolto; il provvedimento impugnato va cassato e la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Napoli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Napoli, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2023